

modo la formalità del secondo appello (la cui importanza non voglio disconoscere, trovandomi in ciò pienamente d'accordo con l'onorevole Restelli), e più tardi d'accordo con altri dieci elettori o promotori della candidatura dell'avversario dell'eletto, volendo appoggiare il loro reclamo, disdice ciò che è affermato nel verbale, e dichiara che quel fatto medesimo da lui attestato e riconosciuto vero nel verbale non è vero, ma è falso?

Ben si ha diritto di dire a costui: Voi avete certamente mentito o la prima o la seconda volta, e non meritate credenza. (Bene! *a sinistra*)

Per ben tre altre volte la Camera, nei giorni 23 e 29 dicembre 1857 e nel 4 gennaio 1858, in proposito delle elezioni dei deputati Sappa, D'Agliè e Fara, non solo rendeva omaggio alle stesse massime testè enunciate, ma aggiungeva altresì che « tutte le proteste o attestazioni che riguardano operazioni materiali dell'ufficio elettorale (e si conterrà che fare il secondo appello è un'operazione materiale), quando non risultino fatte durante le operazioni stesse, e mentre il verbale si redigeva, e in esso non se ne trova traccia alcuna, e tanto più se invece il verbale attesta l'adempimento e l'esatta osservanza delle formalità, non possono servire menomamente di base nè ad una domanda d'inchiesta, nè all'annullamento dell'elezione. »

Son questi, o signori, i precedenti della Camera, questa è la sua giurisprudenza nelle materie politiche, e non già soltanto nella materia dei diritti privati. Non era da pensare che quelle guarentie medesime reputate importanti ed essenziali alla tutela d'interessi di minore importanza quali sono interessi privati, potessero non estendersi, nè ricevere applicazione ad interessi di ordine superiore, cioè a interessi pubblici e politici.

Sì, o signori, voi avete sempre giudicato che quando in un verbale è attestato che una data formalità sia stata osservata, questo verbale fa fede irrefragabile; e che se mai alcuno dell'ufficio, dopo avere sottoscritto il verbale si disdica, la Camera non può accogliere il suo tardivo e contraddicente attestato se non come si accolgono le parole di chi parla un doppio linguaggio.

Gli argomenti di semplice sospetto addotti dall'onorevole Restelli hanno forse qualche base? Egli ha detto:

« Quando nascono fondati sospetti che una operazione non sia stata eseguita, allora conviene verificare mediante una inchiesta se essa abbia avuto realmente luogo o no. »

Se io non m'inganno, egli non ha saputo indicarci come fonti di codesti indizi o sospetti, se non i tre seguenti: il reclamo o protesta di 10 elettori; l'attestato conforme al loro assunto di uno degli scrutatori membri dell'ufficio; finalmente quella che egli disse circostanza aggravante, atta ad avvalorare i sospetti, cioè il

vedersi una cancellatura nel luogo dove doveva essere indicata l'ora del secondo appello. Ma è facile di rispondere che non solamente questi non sono elementi ed indizi i quali possano autorizzare una inchiesta; ma bene esaminati si convertono in altrettanti indizi ed argomenti che per lo contrario siasi tentato, dopo compiuto il fatto e conosciuto il risultato dell'elezione, di adoperare un mezzo per renderla sospetta ed invalida. E quando la Camera possa accogliere un simile sospetto, io son certo che non farà buon viso a questo tentativo, ma con la severità del suo voto lo condannerà.

Vi hanno 10 elettori che reclamano. Ma, signori, non avete le tante volte giudicato che il reclamo o la protesta di cui non è cenno nel verbale, ma tardivamente presentata è sfornita almeno di un principio di prova, non merita di essere presa in considerazione? Se un reclamo di 10 elettori bastasse per fare ordinare un'inchiesta elettorale, allora la potremo ordinare quasi in tutte le elezioni, non essendovi quasi elezione in cui non si possa fare trasmettere alla Camera un reclamo di una parte almeno di quegli elettori delusi, che non videro il trionfo del candidato da essi protetto.

Sarà di maggior peso il secondo argomento, cioè trovarsi da uno dei membri dell'ufficio attestata la verità del fatto denunziato nel reclamo? Ma io credo avervi dimostrato che non solo questo fatto non costituisce indizio e ragione di sospetto, ma fornisce anzi una prova, secondo il mio convincimento, indubitata del postumo tentativo degli avversari dell'eletto di cercare pretesti per far trionfare il candidato del loro partito. E ad avvalorare questa induzione non sarà inutile aggiungere che nella sezione appunto di Città di Castello l'altro candidato ottenne la quasi totalità dei voti, mentre il signor Fabbri, che risultò poi eletto dalla maggioranza dell'intero collegio, ne conseguì appena undici: è questo un fatto assai importante per ritenere che presso quell'ufficio il candidato prediletto non era certamente il Fabbri; non era dunque in suo favore che ivi si sarebbero fatte omissioni, che si sarebbero commesse alterazioni, che si sarebbe affrettata la chiusura dell'urna trascurando il secondo appello: no, tutto ciò era impossibile ed inverosimile là dove non il Fabbri trovava protezione, ma il suo competitore.

Rimane in fine la famosa circostanza dell'abrasione o alterazione scoperta nel verbale. Ma questo fatto dimostra anzi appieno il postumo tentativo diretto a voler infirmare l'elezione. Ed invero se non si fosse fatto il secondo appello, voi trovereste nel luogo dove si suole annotare l'ora del secondo appello una semplice lacuna; ma voi potete co' vostri occhi riconoscere che vi era scritta realmente un'ora, e chi l'aveva scritta non poteva essere che l'ufficio medesimo a cui appartiene il famoso autore della protesta, l'ufficio medesimo che promuoveva la candidatura del competitore del Fabbri,